

Repertorio n. 51060 Raccolta n. 21350
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO
REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.

82, terzo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di ottobre,
alle ore diciannove e minuti trenta.

In Firenze, via Ponte alle Mosse 93/r - 95/r.

16 ottobre 2020

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

Prudentino Felice, nato a Bari il 20 ottobre 1985, residente a Firenze, via Muzio Clemente 16, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione:

"Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord Società di Mutuo Soccorso", con sede in Firenze, via Ponte alle Mosse 93/r - 95/r (C.F. 03180940482), iscritta presso il registro regionale delle persone giuridiche private al n. 155 e al n. 140 del Registro Regionale del volontariato.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della predetta associazione convocata in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

modifiche allo statuto.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea il comparente secondo quanto stabilito dallo statuto sociale, il quale constata:

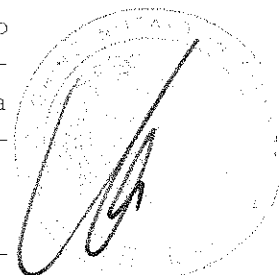
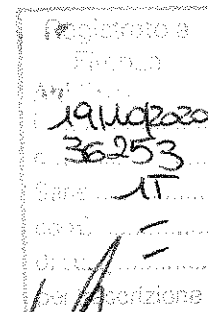
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso i locali dell'Associazione in data 7 ottobre 2020;

- che sono presenti 7 (sette) soci su 1495 (millequattrecentonovantacinque) aventi diritto di voto, e cioè esso comparente ed i consiglieri come in appresso indicati, nonchè i signori Gianni Pasquini e Claudio Massagli;

- che del Consiglio di amministrazione sono presenti esso comparente, Presidente, nonchè il Vicepresidente Marcello Burli ed il consiglieri Livio Lenzi, Jacopo Fici e Luigi Del Letteriis; assenti giustificati i consiglieri Roberto Fiorini e Camilla Sarti;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto, dandosi atto che la prima convocazione è andata deserta.

Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi



per cui si rende opportuno approvare un nuovo testo di statuto sociale al precipuo fine di adeguarlo alle disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, illustrando all'assemblea il contenuto delle principali modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal Presidente, composto di trentuno articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa vidimazione a norma di legge e lettura datane da me Notaio al comparente in assemblea;

- di conferire al Presidente pieni poteri per inserire nello statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che, anche in modo non formale, venissero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel registro Persone giuridiche e nei registri del volontariato e del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore venti.

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su tre pagine intere e parte della successiva fino alle firme di un foglio, del quale ho dato lettura al comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Felice Prudentino

F.to Simone Ghinassi Notaio

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Rep. n° 51060
Racc n° 21350
Allegato "A"

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Pubblica Assistenza. Humanitas Firenze Nord - ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'Associazione è rappresentato da croce medica bordata di rosso divisa in quattro settori, di cui il superiore destro e l'inferiore sinistro in azzurro e gli altri due bianchi. Al centro, in cerchio bianco bordato di rosso, un giglio rosso, con la scritta "Associazione di Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord ODV" (Abbreviabile anche in "P.A. Humanitas Firenze Nord ODV; P.A. Humanitas Firenze Nord; Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord"), riprodotto anche sullo stendardo di colore bianco con scritta in lettere color oro che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nei limiti del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

1.6 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS).

Art. 2 - Sede e sezioni

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze.

2.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

Art. 3 - Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge at-



tività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. In ordine a rimborsi ai membri del Consiglio Direttivo limiti e condizioni vengono preventivamente stabilite dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

- a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- d) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- e) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- f) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- g) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

- d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone colpite da lutto, dipendenze, anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- e) le attività di protezione civile;
- f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
- i) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- j) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- k) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) la cooperazione allo sviluppo;
- m) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- o) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- p) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- q) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;
- r) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.

4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario purché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 - Associati e volontari

- d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone colpite da lutto, dipendenze, anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- e) le attività di protezione civile;
- f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
- i) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- j) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- k) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) la cooperazione allo sviluppo;
- m) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- o) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- p) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- q) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;
- r) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.

4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario purché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 - Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, genere, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

5.2 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

a) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

b) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 16, si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale;

c) onorari: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione con consistenti contributi economici. Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea.

5.3 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura o rapporti di contenuto patrimoniale.

5.4 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.5 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.6 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di iscrizione del libro dei soci che avviene una volta verificata, da parte di uno dei membri del Consiglio Direttivo, la sottoscrizione della domanda e il pagamento della quota di Associazione annualmente stabilita, salva intervenuta diversa delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, senza obbligo di motivazione, sulla domanda del

candidato entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione, secondo criteri non discriminatori.

5.7 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

5.8 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né rimborsabile. La quota versata dopo il 1 novembre dell'anno avrà validità per il residuo periodo dell'anno di pagamento e per quello successivo.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ed eleggere, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote al momento della riunione;
- f) essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano

aderito all'associazione da almeno 12 (dodici) mesi e siano in pari con il versamento delle quote al momento in cui si svolgono le elezioni e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

6.3 I volontari potranno riunirsi in apposita assemblea, convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un

provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri. La perdita della qualifica avviene trascorsi 15 (quindici) giorni dalla deliberazione dal provvedimento di esclusione, salvo revoca da parte dei probiviri; c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione. In tale ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 4 (quattro) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva: d) per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Organi associativi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea degli Associati;
- B) l'Assemblea dei Volontari;
- C) il Consiglio Direttivo;
- D) il Presidente;
- E) l'Organo di Revisione;
- F) il Collegio dei Probiviri.

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'organo di Revisione. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea degli associati.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

Art. 9 - Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea associativa è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 6 (sei) mesi e siano in pari con il versa-

mento delle quote e dei contributi.

9.2 L'Assemblea associativa ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea associativa ordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta e detta Assemblea deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea associativa straordinaria, convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, si riunisce per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (c) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, purché nel territorio nazionale, in caso di conclamata necessità ed a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Collegio dei Probiviri, investito da chiunque ne abbia interesse o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea associativa, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea associativa ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

mento delle quote e dei contributi.

9.2 L'Assemblea associativa ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea associativa ordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta e detta Assemblea deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea associativa straordinaria, convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, si riunisce per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (c) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, purché nel territorio nazionale, in caso di conclamata necessità ed a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Collegio dei Probiviri, investito da chiunque ne abbia interesse o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea associativa, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea associativa ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

Associati presenti.

10.3 L'Assemblea associativa straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, fatta salva la delibera per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio, con la presenza di almeno 50 associati aventi diritto al voto.

10.4 Qualora non sia raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta ordinaria e straordinaria passano automaticamente in seconda convocazione trascorsa almeno un'ora dalla prima.

10.5 All'apertura dell'Assemblea associativa, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché al massimo tre scrutatori, se necessario, per il proseguimento dei lavori.

10.6 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

10.7 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate per le assemblee ordinarie quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti e per le assemblee straordinarie quelle deliberazioni che hanno ottenuto due terzi dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.8 Regolarmente costituita l'Assemblea associativa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

10.9 E' escluso il voto per corrispondenza.

10.10 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo. Ciascun associato può presentare una sola delega.

10.11 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 Assemblea associativa: compiti

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;
- d) la nomina e la revoca dell'organo di revisione;

- e) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- h) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- i) approvare un regolamento generale dell'Associazione, se istituito, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;
- j) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui immobiliari;
- k) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- m) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- n) deliberare circa la possibilità di costituire o acquisire partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
- o) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 - Assemblea dei volontari: composizione e convocazione

12.1 L'Assemblea dei Volontari viene convocata dal Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un terzo dei volontari.

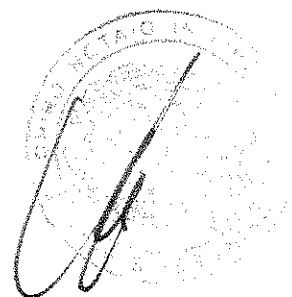
12.2 L'assemblea dei volontari potrà istituire o modificare il regolamento dei volontari.

12.3 L'Assemblea dei volontari quando convocata dovrà eleggere tra i presenti un Presidente e un Segretario d'Assemblea. Le decisioni finali dell'assemblea dei volontari, prese a maggioranza dei presenti all'Assemblea, dovranno essere comunicate, tramite verbale scritto, al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro i 30 giorni successivi alla notifica del verbale per ratificare e rendere operative le decisioni dell'assemblea dei volontari, oppure non ratificare motivandone le ragioni.

Art. 13 - Consiglio Direttivo: composizione e compiti

13.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di consiglieri, mai inferiore a 5 e mai superiore a 9, ai quali si aggiungono i Coordinatori delle sezioni distaccate che sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

13.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.



13.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limite.

13.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

13.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

13.6 Al Consiglio Direttivo spetta la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. A tali scopi adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

13.7 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, nei limiti dei poteri conferiti dallo statuto;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio d'associazione e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 15 (quindici) giorni prima al Organo dei Revisori, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 7 (sette) giorni prima della data stabilita;
- f) pronunciarsi circa l'ammissione degli associati e deliberare la loro esclusione;
- g) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
- h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
- i) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
- j) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
- k) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative

ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;

l) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;

m) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;

n) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

o) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.A.S.;

p) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile mediante l'intervento dell'organo di Revisione;

q) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.A.S.;

r) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

13.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

13.9 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

13.10 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

13.11 L'organo di Revisione è invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

13.12 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

13.13 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: funzionamento

14.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta a bimestre.

14.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

14.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di iscrizione all'Associazione.

14.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

14.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'Organo di Revisione.

14.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

14.7 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consigli Direttivo anche altri associati e non, per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Presidente

15.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

15.2 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile senza limite di mandati.

15.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

15.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

15.5 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

15.6 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo;

ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Vice Presidente

16.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 17 - Organo di Revisione

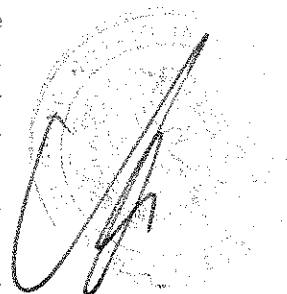
17.1 L'Associazione deve dotarsi di un Organo di Revisione. Tale Organo sarà composto da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri. Almeno uno dei membri dovrà essere iscritto all'Albo dei revisori legali, nei termini previsti dalla legge.

17.2 L'Assemblea decide il numero dei membri, nomina e revoca l'Organo di Revisione fra più candidati.

17.3 L'Organo di Revisione provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, o qualunque altro documento amministrativo a cui sia tenuto per legge il Consiglio Direttivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

17.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede l'Organo di Revisione svolge quelle qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
- b) la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company or official seal. The signature is fluid and appears to be a personal name.

17.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

17.6 L' Organo di Revisione può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

18.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti fra i soci candidati con almeno 5 (cinque) anni di anzianità associativa e 30 anni di età.

18.2 Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

18.3 Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di Volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

18.4 Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati.

18.5 Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e gli organi associativi; delibera su eventuali conflitti tra organi dell'Associazione; delibera su eventuali conflitti fra le Sezioni ed il Consiglio Direttivo.

18.6 Il Collegio dei Probiviri delibera su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

18.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 19 - Decadenza dalla carica e sostituzione

19.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
- c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
- d) l'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

19.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Probiviri in occasione della sua prima riunione utile, e all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.

19.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

19.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un associato avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

19.5 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli che compongono l'organo.

19.6 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

19.7 Gli amministratori decaduti, salvo le ipotesi a), b), c) e d) dell'articolo 19.1 rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Verbalizzazione riunioni

20.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

20.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

20.3 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

20.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO

IV ELEZIONI

21.1 L'Assemblea degli Associati si riunisce ogni 3 (tre) anni, in seduta straordinaria, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli organi associativi e per stabilire il giorno in cui si svolgerà l'elezione. Resta inteso che l'Organo di Revisione sarà comunque nominato da quell'Assemblea.

21.2 E' facoltà dell'Assemblea degli Associati avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

21.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

- a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi;
- b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica;
- c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni;
- e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data una adeguata diffusione;
- f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

21.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

21.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

21.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione all'Associazione.

21.7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

21.8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 giorni dopo la nomina.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 22 - Risorse

22.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- h) dalle quote associative;
- i) da contributi richiesti agli associati;
- j) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- k) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- l) dalle rendite patrimoniali;
- m) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- n) dalla raccolta di fondi;
- o) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- p) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- q) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- r) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- s) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- t) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 23 - Patrimonio

23.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

23.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

23.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 24 - Divieto di distribuzione

24.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di reces-

so o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

24.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

24.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017.

TITOLO VI

SCRITTURE CONTABILI

Art. 25 - Esercizio finanziario e scritture contabili

25.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

25.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

25.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

25.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 7 (sette) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Revisione e ad ogni altra relazione prevista per legge.

25.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII

SEZIONI DISTACCATE

Art. 26 - Sezioni distaccate

26.1 L'Associazione, per il tramite dell'Assemblea, può i-

stituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.AS.

26.2 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

26.3 Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione distaccata possono eleggere, fra loro, un Rappresentante di Sezione o un Comitato di Sezione (composto da un massimo di 3 membri) con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.

26.4 Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Rappresentante, che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo della Associazione, il quale avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione.

26.5 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

26.6 Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Libri sociali

27.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

27.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri di cui sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

27.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

Art. 28 - Regolamenti

28.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

28.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, gli organi dell'Associazione e l'assemblea dei volontari possono approvare i propri regolamenti di funzionamento specifici.

28.3 L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

28.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 29 - Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 30 - Lavoratori dipendenti od autonomi

30.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

30.2 Il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 31 - Scioglimento

31.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

31.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

31.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge ed in particolare dell'art. 9 del Dlg. 117/2017.

F.to Felice Prudentino

F.to Simone Ghinassi Notaio

E' copia conforme all'originale, munito delle firme
preparate e lette da 6 il notaio di fiducia

..... IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Firenze, li 19/11/2020

Simone Ghinassi Notaio

